



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Piccioli, Alessandro Sarteanesi e Roberta Li Calzi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Franchi in Parma, Galleria Polidoro n. 7;

contro

L'ASL 103 - Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Truzzi e dall'avv. Marcello Mendogni, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Parma, borgo Antini 3;

per l'annullamento

- del bando pubblicato della AUSL di Reggio Emilia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte speciale n. 15, del 24/2/2009, per la violazione dell'art. 1 del D.p.c.m. 25 gennaio 2008 che disciplina l'accesso alla qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della

riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica e di ogni altro provvedimento preordinato, antecedente, susseguente e/o consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl 103 - Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Collegio Professionale Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Modena e Reggio Emilia impugna il bando dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia per la copertura di n. 2 posti di *“Dirigente delle professioni sanitarie Area infermieristica ed Ostetrica a rapporto esclusivo”*.

Con esso si prevede che: tra i requisiti specifici per l'ammissione vi sia la *“laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area”*; la commissione esaminatrice sia composta in conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008 e nominata con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 483/97; la prova scritta abbia per oggetto *“relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso”*. La prova orale dovrebbe avere ad oggetto *“colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari”*.

Il soggetto ricorrente si duole per il seguente articolato motivo:

Violazione di legge in riferimento all'art. 6 comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, all'art. 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, agli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 10

agosto 2000 n. 251, agli artt. 1 e seguenti del D.M. 29 marzo 2001, al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 di recepimento dell'accordo 15 novembre 2007 tra Governo Regioni e Provincie Autonome, nonché in riferimento all'art. 41 del C.C.N.L. integrativo del contratto della dirigenza sanitaria Area III 12 febbraio 2004 nonché in riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. dello stesso comparto.17 ottobre 2008.

Il ricorrente si duole, sostanzialmente, del fatto che l'amministrazione ha messo a concorso due posti di dirigente nelle professioni sanitarie limitando i posti messi a concorso all'area infermieristica ed ostetrica, quando diversamente nell'atti di indizione del concorso, si disponeva, in conformità al D.P.C.M. 25/01/2008 l' *"indizione di pubblico concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica"*, in tal modo limitando l'accesso ai soli componenti l'area infermieristica/ostetrica, a fronte di una delibera programmatica diretta alla nomina di due qualifiche dirigenziali uniche per le quattro aree delle professioni sanitarie interessate ed espressamente richiamate nell'epigrafe dello stesso atto n. 931.

Si è costituita in giudizio l'ASL 103 di Reggio Emilia, eccependo il difetto di legittimazione del Collegio ricorrente e chiedendo, nel merito, il respingimento del ricorso.

In data 21 luglio 2009 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali impugna l'atto del servizio gestione giuridica del personale n. 2008/R.GGP/0931 del 19/12/2008, avente ad oggetto la *"indizione di pubblico concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica"*.

Chiede l'annullamento del bando per violazione dell'art.1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che disciplina l'accesso alla qualifica unica di dirigente della professioni

sanitarie e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, antecedente, susseguente e/o consequenziale e comunque connesso.

Alla pubblica udienza del giorno 11 maggio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'Azienda USL di Reggio Emilia in relazione alla carenza di legittimazione del Collegio professionale ricorrente, che non potrebbe dolersi né del titolo giuridico né del titolo di studio o degli altri requisiti di ammissione ai pubblici concorsi né delle mansioni che la P.A. voleva assegnare ai propri dipendenti in ragione della preparazione professionale né delle scelte organizzative compiute dall'Amministrazione ai fini della copertura dei posti di organico vacanti, in quanto la funzione attribuita al ricorrente non si estenderebbe a interessi che rientrano nella potestà organizzatoria della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.

L'eccezione è destituita di fondamento: infatti, il ricorrente Collegio professionale è da equiparare ad un Ordine professionale e, come tale, esso rappresenta ed è legittimato a difendere nelle sedi giurisdizionali competenti le ragioni della propria categoria nel suo complesso. Nel ricorso e nei motivi aggiunti, il Collegio TSRM lamenta la violazione di norme a tutela della professione dei propri associati e della professione in generale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, che sarebbero stati penalizzati dalla scelta della ASL di Reggio Emilia di bandire un concorso solo per l'area infermieristica ed ostetrica.

Il Collegio ricorrente è, pertanto, pienamente legittimato ad impugnare i provvedimenti e gli atti in epigrafe specificati.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

La scelta dell'amministrazione di limitare i posti messi a concorso all'area infermieristica e dell'ostetricia è contrastante con l'atto n. 2008/R.GGP/0931 del

19/12/2008 di indizione del concorso, il quale, a sua volta, era stato formato in conformità con i dettami del D.P.C.M. del 25/01/2008, nel quale si prevedeva l'indizione di pubblico concorso per titoli ed esami a 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

In tal modo l'accesso ai posti dirigenziali è stato limitato ai soli componenti dell'area infermieristica ed ostetrica e ciò in sostanziale contrasto con gli atti di programmazione precedentemente assunti.

In particolare, il citato D.P.C.M., in ossequio della legge 10 agosto 2000 n. 251 (in particolare l'articolo 6 comma 2 che ha devoluto a un regolamento governativo la disciplina concorsuale per l'accesso alla qualifica unica), ha istituito una unica qualifica dirigenziale per l'area professionale sanitaria mentre l'amministrazione resistente ha violato proprio tale "unicità" dell'area nel bandire un concorso riservato a due sole specialità.

Né può essere accolta la suggestiva tesi dell'amministrazione in base alla quale essa avrebbe messo a concorso posti nell'area in cui ha un reale fabbisogno, in quanto è stata la stessa amministrazione nell'indire il concorso a prevedere che il concorso fosse rivolto a selezionare n 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,...della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica mentre il bando limita i posti a due specifiche aree. L'amministrazione, pertanto, al fine di essere coerente con quanto deliberato nella indizione del concorso e con quanto previsto dal raggruppamento delle professioni effettuato dagli articoli 1 e 2 della legge 10 agosto 2000 n. 251, avrebbe dovuto indire un concorso per selezionare la figura dirigenziale nelle aree infermieristica e ostetrica e un altro per coprire la rimanente parti delle professioni sanitarie.

Conseguentemente, il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti (che reiterano avverso il bando di concorso le medesime doglianze prospettate nel ricorso principale) siano fondati e, come tali, da accogliere.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso portato all'attenzione del Collegio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)